



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
ISOLE ECOLOGICHE**

REGOLAMENTO ISOLE ECOLOGICHE

INDICE

PREMESSE	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità	4
Articolo 2 – Principi generali	4
Articolo 3 – Definizioni	4
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti e assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	5
TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI	5
Articolo 5 – Finalità delle isole ecologiche comunali	5
Articolo 6 – Requisiti generali delle isole ecologiche	5
Articolo 7 – Modalità di gestione delle isole ecologiche comunali	6
Articolo 8 – Criteri generali per la gestione delle isole ecologiche comunali	6
Articolo 9 – Attività ammesse nell’isola ecologica comunale	6
Articolo 10 – Utente ammesse al conferimento nelle isole ecologiche	7
Articolo 11 – Rifiuti conferibili nelle isole ecologiche comunali	7
Articolo 12 – Orario di accesso delle isole ecologiche comunali	7
Articolo 13 – Modalità del conferimento nelle isole ecologiche comunali	7
TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE	7
Articolo 14 – Realizzazione isole ecologiche in ambito privato	7
Articolo 15 – Ambito di applicazione	8
Articolo 16 – Rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie	8
Articolo 17 – Caratteristiche delle isole ecologiche posizionate all’interno del lotto condominiale e loro posizionamento.	8
Articolo 18 – Caratteristiche costruttive e strutturali delle isole ecologiche	9
Articolo 19 - Dimensionamento delle isole ecologiche	9
Articolo 20 – Isole ecologiche, titoli abilitativi	9
Articolo 21 - Documentazione per presentazione progetto isola ecologica	10
Articolo 22 – Internalizzazione dei contenitori	10
Articolo 23 – Isole ecologiche private realizzate su suolo pubblico	10
TITOLO IV – DIVIETI E SANZIONI	11
Articolo 24 – Divieti	11
Articolo 25 – Norme per la pulizia dell’area	12
Articolo 26 – Sanzioni	12

Articolo 27 – Responsabilità	12
Articolo 28 – Altri oneri, obblighi e divieti dei produttori e dei detentori.	13
TITOLO V – NORME FINALI	13
Articolo 29 – Rinvio normativo	13
Articolo 30 – Entrata in vigore del Regolamento	13
TABELLE PER DIMENSIONAMENTO ISOLE ECOLOGICHE.	14
SPECIFICHE TECNICHE DELLE ISOLE ECOLOGICHE	16
MODELLO CARTELLONISTICA PER ISOLE ECOLOGICHE	18

Premesse

Sul territorio comunale è attivo il sistema di raccolta differenziata di rifiuti domiciliare, c.d. “porta a porta”. Si rende pertanto necessario regolamentare la realizzazione di “isole ecologiche”, costituenti spazi nei quali alloggiare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nei giorni previsti per il ritiro da parte del personale addetto.

Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire indicazioni e le relative prescrizioni da recepire per la progettazione e realizzazione di tali spazi denominati di seguito “Isole ecologiche”, nonché per la gestione delle stesse.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione e la corretta gestione e il funzionamento delle “isole ecologiche”, sia private che pubbliche previste all’articolo 9, comma 2 del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo” presenti nel territorio del Comune di Leini, conformemente ai documenti di programmazione regionali e provinciali di settore e della normativa di rango superiore.
2. Il presente Regolamento è integrativo del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo” ai sensi dell’art.198 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”), e del art. 4, c. 2, della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002;
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria delle isole ecologiche;
 - b) le modalità di conferimento nelle isole ecologiche al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) di determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

Articolo 2 – Principi generali

Fermo quanto già previsto e riportato nel già citato “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo (art. 198, c. 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)” la realizzazione e la gestione delle isole ecologiche disciplinata dal presente regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) Avendo cura del rispetto e del decoro del contesto circostante;
 - c) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- rispetta i principi di efficienza ed efficacia;
- persegue gli obiettivi di cui all’art. 1 (“Oggetto del Regolamento e finalità”).

Articolo 3 – Definizioni

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si richiamano le definizioni di cui all'art. 4 del vigente "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo (art. 198, c. 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)" alle quali sono aggiunte le seguenti:

- a) **ISOLA ECOLOGICA**: area recintata, sia privata che pubblica, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di competenza di un singolo condominio, un singolo immobile o di una pluralità di essi ben definita;
- b) **CONDOMINIO** (art. 2, c.2, lett. F), D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102): edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- c) **RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA**: modalità di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti e assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi:

- dell'art. 5 del vigente "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo (art. 198, c. 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)";
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del 29/10/2016 n° 152 ad oggetto "Deliberazione C.C. n. 100 del 30.10.1995 all'oggetto: "Approvazione nuovo regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti" e Deliberazione C.C. n. 29 del 27.5.1998 all'oggetto: "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività economiche, effettuata ai sensi della Deliberazione Interministeriale del 27/07/1984 punto 1.1.1. Lett. A)" / riformulazione art. 9 e rideterminazione criteri di assimilazione per qualità e quantità."

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI

Articolo 5 – Finalità delle isole ecologiche comunali

Possono essere installate nelle zone del territorio comunale, isole ecologiche comunali nelle quali gli utenti autorizzati all'accesso possono conferire direttamente i propri rifiuti differenziati e indifferenziati (quale quota residua della differenziazione).

Articolo 6 – Requisiti generali delle isole ecologiche

1. Le isole ecologiche comunali sono realizzate su aree pubbliche o soggette a uso pubblico in siti in piano e dotati di pavimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche; laddove la pavimentazione delle predette aree non risulti adeguata (prato, terra, ecc...), la stessa dovrà essere appositamente realizzata con tecniche idonee (battuto in cemento, autobloccanti, ecc...).

2. I siti per la realizzazione delle isole ecologiche comunali sono concordati tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base di specifiche esigenze eventualmente manifestate dall'utenza.

3. Le isole ecologiche comunali sono allestite con contenitori adeguati alla raccolta differenziata secondo dimensionamenti derivanti dall'applicazione delle tabelle 1 e 2, allegate al presente regolamento, su parere del Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Ciascuna isola ecologica comunale, realizzata sul modello tipo allegato al presente regolamento che ne definisce materiale e tipologia costruttiva, colori, forme e aspetto è fornita di:

- a. recinzione di altezza non inferiore a 2,5 m;

- b. copertura fissa dell'area di deposito dei rifiuti, anche in rete tipo "ornitologica" con maglia di adeguate dimensioni, al fine di evitare conferimenti non consentiti dall'esterno;
 - c. apposita ed esplicita cartellonistica, come da modello allegato, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche dell'isola, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti e da quali soggetti, gli orari eventuali di conferimento, le norme per il comportamento e le sanzioni previste per uno scorretto comportamento.
 - d. pannelli modulari di rete, in filo d'acciaio zincato, elettrosaldati e plasticati di colore verde con maglie a forma rettangolare, arricchiti da onde sinusoidali. Il sistema comprende pali quadrati, cm 5x5 zincati e plasticati con trattamento PFZ, cementati a terra. Porta di ingresso con maniglia e serratura con codice MK in uso presso il gestore del servizio di raccolta.
5. I contenitori presenti nelle isole ecologiche devono essere chiaramente contrassegnati con l'indicazione della specifica tipologia di rifiuto.
7. L'accesso alle isole ecologiche comunali è controllato mediante chiusura con serratura la cui chiave deve essere consegnata ai soggetti autorizzati.
8. La realizzazione delle isole ecologiche comunali è approvata dal Comune ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 – Modalità di gestione delle isole ecologiche comunali

È facoltà dell'Amministrazione affidare in tutto o in parte la gestione delle isole ecologiche a un soggetto terzo (quale il gestore del servizio, una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il gestore del servizio è comunque responsabile.

Articolo 8 – Criteri generali per la gestione delle isole ecologiche comunali

1. I soggetti autorizzati all'utilizzo dell'isola ecologica sono tenuti a:
- a) eseguire e rispettare le norme applicabili all'attività di gestione;
 - b) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'isola ecologica;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
 - d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - g) provvedere a una adeguata cartellonistica, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell'isola, come da modello allegato che verrà installata dal Comune;
2. Le isole ecologiche comunali per rifiuti urbani NON hanno l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in quanto strutture comunali finalizzate alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 9 – Attività ammesse nell'isola ecologica comunale

Le attività ammesse nelle isole ecologiche sono le seguenti:

1. il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di cui al seguente articolo 11 del presente Regolamento;
2. le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all'ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente;

Articolo 10 – Utente ammesse al conferimento nelle isole ecologiche

Possono accedere alle isole ecologiche che vengono attivate nel territorio comunale le utenze autorizzate, previa apposita richiesta.

Articolo 11 – Rifiuti conferibili nelle isole ecologiche comunali

Possono essere conferiti dalle utenze domestiche nelle isole ecologiche i seguenti rifiuti (salvo diverse disposizioni per singola isola ecologica o modifica di livello superiore):

Descrizione Codice CER

1. imballaggi in carta e cartone 15 01 01;
2. imballaggi in metallo 15 01 04;
3. imballaggi in vetro 15 01 07;
4. rifiuti di carta e cartone 20 01 01;
5. rifiuti urbani non differenziati 20 03 01;
6. rifiuti organici 20 01 08.

Articolo 12 – Orario di accesso delle isole ecologiche comunali

L'accesso alle isole ecologiche comunali è consentito agli utenti autorizzati in modo continuativo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, fatto salvo durante le operazioni di raccolta da parte del gestore del servizio.

Articolo 13 – Modalità del conferimento nelle isole ecologiche comunali

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno delle isole ecologiche comunali è consentito in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto, per nessun motivo;
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento;
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica, come da modello allegato.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 99 del vigente Regolamento Edilizio "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati", sono di seguito riportate ulteriori prescrizioni relative alle isole ecologiche.

Articolo 14 – Realizzazione isole ecologiche in ambito privato

Generalmente la creazione di “isole ecologiche” nell’ambito di proprietà private, dal punto di vista strettamente funzionale, non comporta opere complesse, bensì è sufficiente la formazione di un piano idoneo a consentire l’agevole movimentazione dei contenitori e l’apertura di un passaggio verso il pubblico onde consentire lo svuotamento dei contenitori da parte degli addetti alla raccolta. Per ragioni di praticità e opportunità, nei casi in cui sia possibile, le “aree ecologiche” vengono ricavate in prossimità di ingressi carrai già esistenti in modo da consentire agli operatori l’eventuale utilizzo degli scivoli già predisposti nei marciapiedi, per il trasferimento dei contenitori dall’area al mezzo di raccolta e viceversa. In alternativa all’utilizzo degli scivoli dei passi carrai, si potrà valutare la possibilità di realizzare rampe in corrispondenza dei nuovi passaggi, compresa l’eventuale modifica e/o ridefinizione dei posti auto e relativa segnaletica, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di manomissione di suolo pubblico (modifica dei marciapiedi e posti auto pubblici) e di monetizzazione delle aree (soppressione di posto auto per realizzazione rampa accesso isola ecologica).

D’altra parte, l’accesso diretto dal suolo pubblico da parte degli operatori addetti alla raccolta rifiuti, presenta l’indubbio vantaggio di evitare la collocazione, sia pure temporanea, dei contenitori sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi, rappresentando barriera e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 15 – Ambito di applicazione

Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia, per condomini composti da più di 4 unità immobiliari, dovranno essere previste, per i fabbricati dotati di area di pertinenza, adeguate isole ecologiche di facile accesso su area di proprietà del condominio, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, a uso esclusivo degli abitanti del Condominio stesso.

Le isole ecologiche dovranno avere le caratteristiche di cui al successivo art. 18.

Articolo 16 – Rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie

La realizzazione delle “isole ecologiche” è subordinato al rispetto delle norme urbanistico – edilizie, nonché delle norme tecniche di attuazione del PRGC e del Regolamento Edilizio.

La realizzazione delle predette aree non deve comportare la riduzione delle aree verdi e del parcheggio al di sotto delle quantità minime previste dal PRGC. Nel caso in cui la realizzazione comporti obbligatoriamente la riduzione degli standard urbanistici al di sotto delle quantità minime previste dalle N.T.A. del P.R.G.C., la differenza tra superficie realizzata e la minima prevista sarà oggetto di monetizzazione secondo i conteggi definiti dall’ufficio tecnico Edilizia Privata - Urbanistica.

Le isole ecologiche andranno in deroga al rapporto di copertura stabilito nelle schede di area normativa del PRGC.

Articolo 17 – Caratteristiche delle isole ecologiche posizionate all’interno del lotto condominiale e loro posizionamento.

Le isole ecologiche devono prospettare le strade, la loro pavimentazione dev’essere alla stessa quota del marciapiede antistante o, qualora non ci fosse il marciapiede, a + 2 cm dal livello stradale, avere percorso di collegamento diretto con il complesso abitativo ed essere schermate visivamente.

Inoltre:

- a) L’isola ecologica deve:
 - essere direttamente accessibile dalla strada pubblica o da strada privata a uso pubblico;
 - avere l’accesso dalla strada pavimentato;

- essere posizionata a una distanza di almeno 5 (cinque) metri dal limite più esterno (come definito dagli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici vigenti) del Condominio e possibilmente il più lontano possibile da camere da letto e cucine. Limitazioni meno restrittive potranno essere concesse solo in casi particolari previa dimostrazione dell'impossibilità di posizionare l'area secondo le prescrizioni indicate. In tali casi potranno essere richieste misure di mitigazione (per es. schermature).
- b) Posizionamento dell'isola ecologica rispetto agli edifici e infrastrutture confinanti:
- L'isola ecologica deve distare almeno 5 (cinque) metri dagli accessi pedonali e dal limite più esterno (come definito dagli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici vigenti) degli edifici confinanti. Limitazioni meno restrittive potranno essere concesse solo in casi particolari previa dimostrazione dell'impossibilità di posizionare l'area secondo le prescrizioni indicate. In tali casi dovranno essere adottate misure di mitigazione (per es. schermature).
- c) Posizionamento dell'isola ecologica rispetto alla viabilità pubblica:
- Le isole ecologiche posizionate in prossimità della viabilità non devono ostacolare la visuale o creare ostacoli alla circolazione, nel rispetto del Codice della Strada, quindi non dovranno essere poste in prossimità delle intersezioni o di curve con scarsa visibilità.

Articolo 18 – Caratteristiche costruttive e strutturali delle isole ecologiche

L'area delle isole ecologiche dovrà essere piana e pavimentata, realizzata in modo tale da evitare lo scolo delle acque piovane e di eventuali liquami su suolo pubblico.

I cancelli verso il suolo pubblico, per l'accesso alle "isole ecologiche", dovranno avere un'ampiezza massima di 1,40 m ed essere a battente o scorrevole, con apertura verso l'interno delle stesse; dovranno inoltre essere dotati obbligatoriamente di serratura in uso presso il gestore del servizio di raccolta (tipo MK) al fine di consentire/agevolare l'accesso alle stesse da parte degli operatori.

La recinzione dovrà essere prevista in armonia con quelle esistenti nel lotto o previste nel progetto edilizio e rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio (art. 89) incluso il mascheramento con siepe arbustiva o altro sistema equivalente.

L'isola ecologica deve essere dotata di una protezione/copertura anche in rete di maglia adeguata, al fine di evitare conferimenti non consentiti dall'esterno; la copertura dovrà comunque essere in armonia con quella dell'edificio cui costituisce pertinenza.

L'altezza massima all'estradosso della copertura non potrà essere superiore a m. 2,60.

In linea generale la struttura dell'isola ecologica deve armonizzarsi con quella dell'edificio di cui costituisce pertinenza (tipo di struttura, colori, materiali, ecc...).

In casi particolari potrà essere prescritta la realizzazione di ulteriori misure sostanziali.

Articolo 19 - Dimensionamento delle isole ecologiche

L'isola ecologica deve essere dimensionata in base al numero delle unità abitative del Condominio secondo indicazioni dei dimensionamenti derivanti dall'applicazione delle "Tabelle 1 e 2 relative alla fornitura cassonetti per famiglia media relativamente di 2,5 e 4 persone (Gruppo 1)", allegata al presente regolamento. Il dimensionamento sarà comunque valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale con parere del Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per ogni caso specifico in progetto. La superficie dell'area deve avere forma rettangolare e comunque il più regolare possibile. Il dimensionamento deve essere tale da garantire l'agevole movimentazione dei singoli contenitori ai fini della raccolta dei rifiuti.

Articolo 20 – Isole ecologiche, titoli abilitativi

La realizzazione delle "isole ecologiche" è subordinata all'ottenimento dell'opportuno atto abilitativo edilizio rispetto al tipo di intervento.

L'eventuale modifica dei marciapiedi esistenti per la creazione dei nuovi scivoli, è subordinata alle prescritte autorizzazioni e/o atti opportuni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale si occuperà di segnalare agli Uffici competenti la necessità di attivare le procedure relative all'eventuale riduzione e/o modifica degli spazi di sosta, tramite l'opportuna segnaletica di divieto di sosta e la realizzazione della segnaletica sia orizzontale sia verticale, in conseguenza della realizzazione dei predetti nuovi scivoli, nel rispetto di eventuali prescrizioni da parte degli uffici comunali.

In tali casi è prevista la monetizzazione dei parcheggi rimossi, da definirsi a cura del Settore Tecnico, ufficio edilizia-urbanistica.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi, tali strutture devono essere previste (posizione e tipologia) in fase di approvazione dello stesso.

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi ai titoli necessari sono da intendersi a carico dei soggetti privati che utilizzeranno la struttura.

Articolo 21 - Documentazione per presentazione progetto isola ecologica

Il progetto sottoposto a richiesta di permesso a costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A. deve essere dotato dei necessari elaborati di progetto (tavola progettuale, relazione tecnica, ecc...) in cui sia evidenziato:

- il posizionamento all'interno del lotto condominiale dell'area ecologica e la distanza esatta dal limite più esterno del Condominio (filo di fabbricazione);
- la distanza esatta dell'area ecologica dagli accessi pedonali e dal limite esterno (filo di fabbricazione) dei fabbricati adiacenti più prossimi;
- le dimensioni dell'area ecologica e del cancello di accesso, con indicazione dei contenitori da posizionare;
- rappresentazione grafica, in scala adeguata, con piante prospetti e sezioni;
- le caratteristiche strutturali previste (tipo di recinzione, pavimentazione, accesso dalla strada pubblica, ecc...).

Ai fini del controllo dell'effettiva e corretta realizzazione, dovrà essere presentata opportuna dichiarazione di fine lavori, fatte salve le competenze degli Uffici preposti a vigilare in qualsiasi momento l'attività di cantiere. La dichiarazione di fine lavori dovrà essere prodotta anche nei casi in cui il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01 e s.m.i.) non la preveda.

Articolo 22 – Internalizzazione dei contenitori

Nei condomini esistenti o laddove non sia possibile reperire adeguati spazi per la costruzione di isola ecologica, previa verifica degli uffici comunali competenti e fermo restando quanto previsto dall'art. 99 del vigente Regolamento Edilizio, i contenitori devono essere comunque posizionati in aree pertinenziali private (cortili) su una superficie piana e pavimentata (preferibilmente vicino agli accessi diretti su strada) al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e di movimentazione dei medesimi contenitori (se possibile evitare rampe e gradini).

Il posizionamento dei contenitori non deve essere d'intralcio od ostacolo al passaggio verso le pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti a livello di piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o attività commerciali, artigianali, ecc....

Sono fatte salve eventuali deroghe subordinate all'acquisizione di atti di assenso ove dovuti.

Articolo 23 – Isole ecologiche private realizzate su suolo pubblico

Qualora non sia possibile reperire all'interno del lotto adeguato spazio per la realizzazione dell'isola ecologica o per il posizionamento dei contenitori, conformemente al precedente art. 22, sia nel caso di ristrutturazioni, sia nel caso di condomini esistenti che non dispongono di adeguati spazi, è data facoltà di

richiedere al Comune di Leini la possibilità di realizzare su spazi pubblici, ferma restando la disponibilità degli stessi nelle vicinanze dei suddetti condomini, l'isola ecologica di competenza esclusiva del predetto condominio. La realizzazione di tale tipologia di isola ecologica, privata su suolo pubblico, viene giustificata dalla necessità riportata in premessa al presente regolamento. Tali isole dovranno conformarsi per aspetto, materiali, finiture, ecc... alle isole ecologiche comunali di cui al Titolo II. L'iter per ottenimento dei relativi permessi edilizi, amministrativi, ecc... è analogo a quanto previsto per le isole ecologiche private di cui ai precedenti artt. 20 e 21, fatto salva la necessità di ottenere autorizzazione da parte della Giunta Comunale mediante apposita deliberazione.

La realizzazione di isole ecologiche private su spazi pubblici è vincolata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il condominio richiedente e il Comune di Leini, corredata da una cauzione, pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per isole ecologiche fino ad una superficie pubblica occupata di mq 30,00, oltre la quale è stabilito un aumento di €/mq 100,00 (cento/00), da versarsi presso la Tesoreria Comunale o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Tale cauzione è valida per tutto il tempo in cui sarà mantenuta l'isola ecologica, che garantisca gli eventuali costi da sostenersi per il ripristino della pavimentazione occupata allo stato originario, lo smantellamento e smaltimento dell'isola ecologica nel caso in cui, a seguito di subentrate esigenze pubbliche, rinuncia o ritardato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da parte del condominio, lo stesso non provveda a propria cura e spese a tali operazioni, entro e non oltre 90 giorni, naturali e continuativi, dalla scadenza relativa o dalla data comunicata dagli uffici comunali. Lo svincolo, con contestuale rimborso, della cauzione avverrà esclusivamente a seguito di attestazione scritta in ordine all'avvenuta e regolare esecuzione dei lavori di ripristino. Tale attestazione sarà formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori di ripristino.

La realizzazione di isole ecologiche private su spazi pubblici è inoltre soggetta al pagamento di canone di occupazione permanente di suolo pubblico da corrispondere per ogni anno o frazione di anno, entro data stabilità in sede di autorizzazione, da attuarsi come previsto dall'art. 14 del Regolamento Comunale di Disciplina dei Dehors;

TITOLO IV – DIVIETI E SANZIONI

I seguenti articoli si applicano a tutti i tipi di isola ecologica, salvo specifica indicazione contenuta nei singoli articoli, presenti sul territorio del Comune di Leini.

Articolo 24 – Divieti

E' espressamente vietato:

1. abbandonare all'esterno dell'Isola Ecologica qualsiasi tipologia di rifiuti.
2. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi.
3. il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori;
4. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
5. occultare all'interno di altri materiali rifiuti o materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire a un controllo visivo;
6. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nell'isola ecologica;

7. effettuare la cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso l'isola ecologica;

Articolo 25 – Norme per la pulizia dell'area

L'area dell'Isola Ecologica dovrà essere pulita da oggetti e materiali; nessun tipo di sostanza dovrà rimanere al di fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dai proprietari/aventi titolo all'utilizzo.

Nel caso intervenga il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ad effettuare la pulizia di tali isole, il Comune si riserva di porre il costo delle operazioni a carico degli utilizzatori.

Articolo 26 – Sanzioni

Saranno sanzionate le violazioni di cui al precedente articolo 24 che saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tali, soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 255, 1° comma, D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni:

- 1) Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno delle Isole Ecologiche (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche da € 105,00 a € 620,00;
- 2) Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno delle Isole Ecologiche (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche da € 25,00 a € 155,00;
- 3) Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno delle Isole Ecologiche da € 25,00 a € 500,00;
- 4) Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno delle Isole Ecologiche da € 25,00 a € 500,00;
- 5) Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno delle Isole Ecologiche da € 25,00 a € 500,00;
- 6) Conferimento di rifiuti da parte di utenti non autorizzati per le Isole Ecologiche pubbliche e non aventi titolo/non proprietario, salvo diverse disposizioni da € 25,00 a € 500,00;
- 7) Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche da € 25,00 a € 500,00;
- 8) Danneggiamento delle strutture e delle isole ecologiche in generale, da € 25,00 a € 500,00 per le isole ecologiche di proprietà comunale, oltre al risarcimento del danno cagionato.

Sono fatti salvi i diritti del Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Rifiuti Solidi Urbani (RSU) per il risarcimento di danni causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.

Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.

E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia e in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 27 – Responsabilità

Qualora all'interno delle isole ecologiche pubbliche si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da

parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai soggetti utilizzatori, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore e il Comune di Leini da ogni responsabilità.

Articolo 28 – Altri oneri, obblighi e divieti dei produttori e dei detentori.

Si rimanda al capo V del vigente “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo (art. 198, c. 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 29 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, in materia di rifiuti, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 30 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Tabella 1: Fornitura cassonetti per famiglia media di 2,5 persone (GRUPPO 1).

BORGARO, CASELLE, CHIVASSO, FOGLIZZO, LEINI', LOMBARDORE, SAN BENIGNO, SAN MAURO, SETTIMO, VOLPIANO												
seta ^{spa}	RSU [1\7gg]			ORGANICO [2\7gg]			CARTA [1\7gg]			VETRO [1\7gg]		
	Famiglie	LITRI TEORICI	N. RSU	Volume RSU	LITRI TEORICI	N. org	Volume org	LITRI TEORICI	N. carta	Volume carta	LITRI TEORICI	N. vetro
1	62	1	120	11	1	25	56	1	50	10	1	35
2	124	1	120	22	2	25	112	1	120	20	1	35
3	186	1	240	33	1	120	168	1	240	30	1	35
4	248	1	240	44	1	120	224	1	240	40	1	120
5	310	2	240	55	1	120	280	2	240	50	1	120
6	372	2	240	66	1	120	336	2	240	60	1	120
7	434	2	240	77	1	120	392	2	240	70	1	120
8	496	2	240	88	1	120	448	2	240	80	1	120
9	558	3	240	99	1	120	504	2	240	90	1	120
10	620	3	240	110	1	120	560	3	240	100	1	120
11	682	3	240	121	1	120	616	3	240	110	1	120
12	744	3	240	132	2	120	672	3	240	120	1	120
13	806	4	240	143	2	120	728	3	240	130	1	240
14	868	4	240	154	2	120	784	4	240	140	1	240
15	930	4	240	165	2	120	840	4	240	150	1	240
16	992	5	240	176	2	120	896	4	240	160	1	240
17	1054	5	240	187	2	120	952	4	240	170	1	240
18	1116	5	240	198	2	120	1008	5	240	180	1	240
19	1178	5	240	209	2	120	1064	5	240	190	1	240
20	1240	6	240	220	2	120	1120	5	240	200	1	240
21	1302	6	240	231	2	120	1176	5	240	210	1	240
22	1364	6	240	242	2	120	1232	5	240	220	1	240
23	1426	7	240	253	3	120	1288	6	240	230	1	240
24	1488	7	240	264	3	120	1344	6	240	240	1	240
25	1550	7	240	275	3	120	1400	6	240	250	2	240
26	1612	7	240	286	3	120	1456	6	240	260	2	240
27	1674	8	240	297	3	120	1512	7	240	270	2	240
28	1736	8	240	308	3	120	1568	7	240	280	2	240
29	1798	8	240	319	3	120	1624	7	240	290	2	240
30	1860	8	240	330	3	120	1680	7	240	300	2	240
31	1922	9	240	341	3	120	1736	8	240	310	2	240
32	1984	9	240	352	3	120	1792	8	240	320	2	240
33	2046	9	240	363	3	120	1848	8	240	330	2	240
34	2108	9	240	374	4	120	1904	8	240	340	2	240
35	2170	10	240	385	4	120	1960	9	240	350	2	240
36	2232	10	240	396	4	120	2016	9	240	360	2	240
37	2294	10	240	407	4	120	2072	9	240	370	2	240
38	2356	10	240	418	4	120	2128	9	240	380	2	240
39	2418	11	240	429	4	120	2184	9	240	390	2	240
40	2480	11	240	440	4	120	2240	10	240	400	2	240

Tabella 2: Fornitura cassonetti, considerando una famiglia media allargata di 4 persone (GRUPPO 1).

BORGARO, CASELLE, CHIVASSO, FOGLIZZO, LEINI', LOMBARDORE, SAN BENIGNO, SAN MAURO, SETTIMO, VOLPIANO												
seta ^{spa}	RSU [1\7gg]			ORGANICO [2\7gg]			CARTA [1\7gg]			VETRO [1\7gg]		
	Famiglie	LITRI TEORICI	N. RSU	Volume RSU	LITRI TEORICI	N. org	Volume org	LITRI TEORICI	N. carta	Volume carta	LITRI TEORICI	N. vetro
1	99	1	120	18	1	25	90	1	120	16	1	35
2	198	2	120	70	1	120	179	2	120	32	1	35
3	298	3	120	106	1	120	269	1	240	48	1	120
4	397	2	240	141	2	120	358	2	240	64	1	120

TIPOLOGIA CONTENITORE	DIMENSIONI (m)		SUPERFICIE (mq)
120 l	0,50	0,95	0,55
240 l	0,60	1,05	0,75
360 l	0,65	1,10	0,90
660 l	1,50	1,25	0,80
1100 l	1,50	1,40	1,05

	onde poter definire l' area complessiva di ciascuna isola		
	necessita sommare i mq di tutti i cassonetti presenti		
1	quindi moltiplicare per 2,5 ovvero lo spazio necessario alla loro movimentazione		
2	in una ipotetica gabbia, stretta e lunga con apertura davanti ad ogni cassonetto, il moltiplicatore 2,5 non servirebbe.		
3	in una gabbia larga in cui i cassonetti sono posti di fronte gli uni gli altri, posso usare il moltiplicatore anche solo per la metà del numero di cassonetti infatti lo spazio di movimentazione calcolato per un cassonetto vale anche per il di fronte		
	ipotesi	36	famiglie
n. contenitori		volume [l]	tipo
	10	240	rsu
	0	240	rsu
	1	240	vetro
	2	120	org
	5	240	carta
Spazio fisico occupato dai bidoni			
Dimensione isola recintata			
			mq fisici occupati
			4,5 mq
			0,0 mq
			0,5 mq
			0,6 mq
			2,3 mq
			7,8 mq
			20 mq
NB	la dimensione in mq dell' area dipende dalla conformazione e dal numero di aperture		

SPECIFICHE TECNICHE DELLE ISOLE ECOLOGICHE AL FINE DI UNIFORMARE LA TIPOLOGIA DI TUTTI I MANUFATTI INSISTENTI SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Isola ecologica prefabbricata di altezza pari a 2,5 m composta da pannelli modulari di rete, in filo d'acciaio zincato, elettrosaldati e plasticati di colore verde con maglie a forma rettangolare, arricchiti da onde sinusoidali. Il sistema comprende pali quadrati, cm 5x5 zincati e plasticati con trattamento PFZ, cementati a terra. Il fissaggio dei pannelli ai pali avviene mediante piastrine in PVC applicate con viti inox auto perforanti. L'isola ecologica è protetta alla sommità da una rete tipo "ornitologica" a maglia quadrata cm 40x40 ad alto grado di elasticità e resistenza, installata come sistema deterrente nei confronti dei conferimenti non consentiti dall'esterno. L'accesso da parte degli operatori deve essere garantito mediante installazione di una porta con maniglia e serratura con codice MK in uso presso il gestore del servizio di raccolta.





COMUNE DI LEINI

ISOLA ECOLOGICA

UTILIZZO CONSENTITO AGLI UTENTI AUTORIZZATI

Gli utilizzatori sono tenuti a:

1. operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'isola ecologica;
2. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
3. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
4. evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio.

All'interno dell'area è consentito conferire:

1. [C.E.R. 15 01 01] imballaggi in carta e cartone;
2. [C.E.R. 15 01 04] imballaggi in metallo;
3. [C.E.R. 15 01 07] imballaggi in vetro;
4. [C.E.R. 20 01 01] rifiuti di carta e cartone;
5. [C.E.R. 20 03 01] rifiuti urbani non differenziati;
6. [C.E.R. 20 01 08] rifiuti organici.

E' espressamente vietato:

1. abbandonare all'esterno dell'Isola Ecologica qualsiasi tipologia di rifiuti;
2. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
3. il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori;
4. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
5. occultare all'interno di altri materiali rifiuti o materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire a un controllo visivo;
6. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nell'isola ecologica;
7. effettuare la cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso l'isola ecologica.

L'abbandono di rifiuti è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 255, 1° comma del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.